ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TEATRO DI PSICODRAMMA

STATUTO

Art 1 Denominazione e sede

E' costituita, in conformità al Codice Civile, alla L. 383/00, alla L. R. n. 28/96 come modificata dalla L.R. 24 febbraio 2006 n. 5, ed alla normativa vigente in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata **TEATRO DI PSICODRAMMA**, con sede legale in Provaglio d'Iseo, via Repubblica 1. L'eventuale variazione di sede non costituisce modifica statutaria e dell'atto costitutivo. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate ai principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art 2 Scopi

- 1. **TEATRO DI PSICODRAMMA** non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
- 2. i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta.
- 3. in particolare, **TEATRO DI PSICODRAMMA** persegue le seguenti finalità nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomo e donna e dei diritti inviolabili della persona:
 - ➤ promuovere e diffondere l'utilizzo dello psicodramma, del sociodramma, del teatro della spontaneità, del playback theatre e dei metodi attivi di matrice teatrale ed artistico-espressiva in ambito sociale, formativo, educativo, terapeutico, culturale e artistico;
 - ➤ favorire l'accrescimento della promozione umana ad ogni livello e l'integrazione sociale tra i cittadini;
 - ➤ favorire l'individuazione e la realizzazione di iniziative che diano risposte ai bisogni sociali emergenti;
 - promuovere e favorire interventi sociali, formativi, terapeutici, educativi, animativi, culturali e artistici volti alla prevenzione del disagio, all'educazione multietnica e allo sviluppo di una cultura protagonista e di comunità;
 - > offrire spazi di incontro e di aggregazione per favorire l'accrescimento umano individuale e di gruppo;
 - > promuovere lo sviluppo della cultura del gruppo come medium di incontro e di sviluppo della persona e della comunità;

- promuovere e sostenere iniziative volte a favorire un armonico sviluppo dell'individuo e del suo potenziale creativo, incentivando ogni forma di attività artistica, lo studio e la diffusione dell'espressività spontanea e dell'arte in tutte le sue forme;
- > promuovere e favorire iniziative volte ad assicurare lo sviluppo del benessere psicofisico dell'individuo;
- ➤ contribuire a migliorare e sviluppare i processi di interazione, integrazione, scambio e condivisione delle conoscenze tra differenti soggetti e contesti;
- > progettare, gestire, diffondere iniziative mirate allo sviluppo delle pari opportunità.

Art 3 Soci

Sono ammessi all'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e si impegnano a dedicare parte del proprio tempo allo svolgimento delle attività associative.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. In difetto di comunicazione di diniego entro 20 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, questa si intende accolta. Il diniego va comunicato per iscritto all'interessato e motivato. Contro la delibera che nega l'ammissione, l'interessato può ricorrere entro 20 giorni dalle ricezione della comunicazione all'Assemblea, che deciderà nella prima riunione utile. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Sono previste le seguenti modalità di associazione:

- > soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annuale stabilita dall'Assemblea;
- > soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontari, beni e/o servizi e ulteriori senza che ciò comporti variazione di diritti inerenti alla qualità di socio;
- ➤ soci onorari persone associate gratuitamente dall'Assemblea per riconoscimenti particolari per essersi particolarmente distinte nell'ambito operativo dell'associazione o per aver dato un importante contributo allo sviluppo ed alla valorizzazione dell'associazione

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art 4 Diritti e doveri dei soci

- 1. I soci hanno diritto di essere convocati e votare alle assemblee, eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, presentare proposte.
- 2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività prestata.
- 3. Salvo quanto previsto in relazione ai soci onorari, i soci devono versare nei termini stabiliti dall'Assemblea la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e i provvedimenti degli organi associativi.

- 4. i soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali e secondo le modalità concordate.
- 5. I soci hanno diritto di accesso ad atti e registri nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.LGS. n. 196/03.

Art 5 Cessazione della qualità di socio.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte per decadenza automatica, dovuta al mancato pagamento della quota associativa nel termine stabilito dall'assemblea.

- 1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.
- 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, tiene comportamenti incompatibili o contrastati con le finalità istituzionali, arreca danni all'associazione, rimane inattivo per un periodo di tempo prolungato, può essere escluso dall'Associazione.
- 3. L'esclusione, motivata e comunicata per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, il quale può ricorrere entro 20 gg dalla ricezione della comunicazione all'Assemblea. Questa decide nella prima riunione utile. In attesa dell'emissione della delibera dell'assemblea o nel corso del termine utile per presentare ricorso, il socio è sospeso.
- 4. Chi ha cessato di appartenere all'associazione non ha diritto di ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
- 5. La quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art 6 Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente e Vicepresidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive assunte e assolte a totale titolo gratuito, Salvo il rimborso delle spese sostenute in assolvimento dei compiti istituzionali e opportunamente documentate.

Art 7 Assemblea

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
- 2. E' convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio dal Presidente mediante avviso scritto, da inviare personalmente a ciascun aderente almeno 10 giorni prima di quello fissato e contenente l'ordine del giorno, data ora e luogo di incontro, in prima e seconda convocazione.
- 3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quando è convocata per la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo, lo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art 8 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- 1. approvare il conto consuntivo
- 2. fissare l'importo della quota sociale annuale ed il relativo termine di pagamento;
- 3. deliberare sulle linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e sulla relazione sull'attività svolta, predisposte e presentate dagli amministratori;
- 4. approvare l'eventuale regolamento interno;
- 5. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- 6. eleggere il Consiglio Direttivo;
- 7. deliberare su quanto demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art 9 Validità delle delibere assembleari

In relazione alle delibere assembleari, si rinvia integralmente all'Art. 21 del C.C. A ciascun aderente non può essere conferita più di una delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese, esclusi i casi in cui la delibera abbia ad oggetto responsabilità degli Amministratori, ammissione di aspiranti aderenti ed esclusione di associati ed i casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Art 10 Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e farne copia a proprie spese.

Art 11 Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti e dura in carica 3 anni. Prima di procedere all'elezione, l'assemblea delibera il numero dei membri. I consiglieri sono rieleggibili.
- 2. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
- 3. Elegge, al proprio interno, il Presidente ed il Vicepresidente, provvede all'attuazione delle delibere assembleari ed a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività svolta e le linee programmatiche dell'attività da svolgere

- delibera in prima istanza su ammissione di aspiranti soci ed esclusione di aderenti.
- 4. E' convocato dal Presidente, che lo presiede, si riunisce ogni qual volta il Presidente o i 2/3 dei membri lo richiedano. La convocazione avviene mediante invito personale, contenente l'ordine del giorno, da comunicare personalmente a ciascun Consigliere almeno 10 giorni prima della data fissata per l'incontro, salvo casi di urgenza motivata.
- 5. Qualora vengano meno uno o più Consiglieri, si farà riferimento alla graduatoria dei non eletti. In ogni caso, il numero degli amministratori nominati attingendo alla graduatoria dei non eletti non deve essere superiore ad 1/3 dei componenti complessivi del Consiglio. I membri così nominati scadono con quelli già in carica. Le nomine devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'Assemblea degli associati.
- 6. Delle riunioni è redatto un verbale da un Consigliere appositamente nominato, sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

Art 12 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, in giudizio e nei confronti di terzi, e l'uso della firma sociale; presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; provvede agli adempimenti contabili e fiscali, cura la tenuta e l'aggiornamento dei documenti, dei libri e dei registri sociali.

Il Presidente assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Di fronte ad aderenti, terzi, pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art 13 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento da:

- contributi e quote associative;
- donazioni legali, eredità;
- rogazioni liberali da parte di associati e di terzi;
- contributi di Stato, Regioni, Enti Locali, Enti Pubblici;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. n. 383/2000.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente atto.

Art 14 Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

I bilanci sono predisposi dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati

presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale

Art 15 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deliberato con le modalità previste per l'Assemblea straordinaria ed il tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, secondo le indicazioni dell'assemblea, sarà devoluto a finalità di utilità sociale. Lo stesso avverrà in caso di estinzione e di cessazione.

Art 16 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia, in particolare, dalla L. n. 383/00 e dalla L.R. n. 28/96.

Art 17 Consorzi/coordinamenti

L'Associazione al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può associarsi o cooperare con altre Associazioni, Pro Loco della zona ed alti soggetti privati, anche stranieri, attivi nel medesimo ambito e che perseguano le stesse finalità, e collaborare con Enti pubblici.

Provaglio d'Iseo, 5 marzo 2013